

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI**

**- SEZIONE LAVORO –**

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

*con istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.*

Per: **AMMUTINATO EUFRASIA** (CF: MMTFRS65M64H798Y), nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 24/08/1965 e res.te in via Garibaldi 196, a Lariano (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I – P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it – Fax. 06/88932890) del Foro di Velletri, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso lo studio legale dello stesso in Albano Laziale (RM) via Virgilio 12;

**- ricorrente–**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO / AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI ROMA**, in persona del dirigente generale nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;

**- resistenti –**

Oggetto: annullamento:

- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – I^ Fascia per docenti di scuola primaria (EEEE) valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 65,00 e corrispondente posizione n. 5.152;



- della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di sostegno nella scuola primaria (ADEE) valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 -, nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 50,00 e corrispondente posizione n. 1.152;
- del DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 di pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali GPS di Roma valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;

### IN FATTO

1. Eufrazia Ammutinato è una docente a tempo determinato su posto comune e di sostegno nella scuola primaria statale e presta attualmente servizio presso l'Istituto comprensivo Marino Centro nell'ambito di un incarico di supplenza su posto di sostegno sino al 30 giugno 2021 (v. contratto in doc. 15);
2. il suo titolo di accesso e di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria statale è costituito da un *Diploma di maturità magistrale* conseguito prima del 2002 (v. diploma in doc. 9);
3. gli incarichi di supplenza nella scuola statale per l'insegnamento nella scuola primaria le vengono da anni conferiti mediante utile scorrimento delle cd *graduatorie di istituto* per docenti delle scuole da lei prescelte in domanda (v. doc.);
4. nelle suddette graduatorie di istituto ella risulta inserita a pieno titolo sin dall'a.s. 2014/2015 (cfr. in doc. 2);
5. al tempo, infatti, la ricorrente presentò la sua prima domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto cui fecero poi seguito, in occasione delle successive tornate, ulteriori domande di aggiornamento nelle quali ella ha sempre allegato e dichiarato i servizi man a mano ottenuti e ricompresi nel periodo antecedente quello di validità delle graduatorie stesse (v. domanda di inserimento/aggiornamento graduatorie di istituto del 19.06.2014 in doc. 2-a);
6. dunque, l'amministrazione scolastica, attraverso la registrazione dei contratti a tempo determinato di volta in volta stipulati dalla docente, era ed è pienamente al corrente della



natura e consistenza dei servizi sinora svolti dall'Ins. Ammutinato (v. doc. 2-e);

7. si precisa sin da ora, in ogni caso, che dall'a.s. 2014/2015 la ricorrente ha sempre e soltanto lavorato nella scuola pubblica statale e che fatta eccezione per una manciata di giorni di servizio nella scuola dell'infanzia, ella ha sempre lavorato nella scuola primaria su posto comune e di sostegno agli alunni con handicap (v. infra ed in doc.);
8. fermo quanto sopra, è del 10 luglio 2020 l'ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60 avente ad oggetto *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* (v. doc. 4-a);
9. con la suddetta ordinanza si è inteso disciplinare, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (v. art. 1 ordinanza ministeriale n. 60/2020 in doc.);
10. nei limiti di stretto interesse, l'art. 7 della cit. ordinanza ministeriale n. 60/2020 (rubricata *Istanza di partecipazione*) stabilisce che:
  1. *Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.*
  2. *Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.*
  3. *I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze.*
  4. *Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:*



omissis.

*e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. [...]"*;

*f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;*

omissis.

*12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione [...]"*

11. l'art. 8 della cit. ordinanza (*Valutazione dei titoli*), poi, dispone che:

*"1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:*

*a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1*

*b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2*

*c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3*

*d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4*

*e) prima fascia ITP, allegato A/5*

*f) seconda fascia ITP, allegato A/6*

*g) prima fascia sostegno, allegato A/7*

*h) seconda fascia sostegno, allegato A/8*

*i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;*

*j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.*



2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.

*I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.*

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

**6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. [...]**

12. sono state quindi predisposte e pubblicate ben 10 distinte tabelle di valutazione titoli, ripartite non soltanto per gradi di istruzione, ma anche per fascia di inserimento e per tipologia di insegnamenti (vedi ad es. tabelle valutazione titoli per ITP di tutti i gradi di scuola e tabelle valutazione titoli per sostegno ai minorati psico-fisici di tutti i gradi di scuola); ciascuna di esse assegnava uno specifico punteggio per ogni tipologia di titolo culturale, professionale e di servizio vantato (v. rif. in doc. 4-a);

13. la **Tabella A/1** (allegato 4-c) per la valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nella GPS di I<sup>a</sup> Fascia per la scuola dell'infanzia e primaria – posto comune, stabilisce quanto segue (nei limiti di stretto interesse):

- il **Quadro A** assegna ai candidati un punteggio variabile in base al voto con cui il medesimo titolo è stato conseguito (PUNTO A.1) ed ulteriore punteggio aggiuntivo variabile in base alla tipologia di titolo vantato (PUNTO A.2) (v. Tabella in doc.);
- quanto al punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso, il **Quadro B** (punto B22) assegna punti 1 per ciascun *Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello*,



*corrispondenti a 60 CFU con esame finale (massimo di tre titoli conseguiti in tre differenti anni accademici);*

- con specifico riferimento, infine, ai titoli di servizio,

il **Quadro C1** della medesima Tabella A/1, assegna punteggio pari a 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio specifico – indifferentemente su posto comune o di sostegno – sino ad un massimo per ciascun anno scolastico di 12 punti per anno intero o equiparato ex art. 11, comma 14 della legge 124/1999 (v. Tabella in doc.);

il **Quadro C2** della suddetta Tabella assegna invece punteggio dimezzato per il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado:  
“[...]

*a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;*

*b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;*

*c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;*

*d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.” (v. doc.);*

14. la distinta **Tabella A/8** (allegato 4-b) per la valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nella distinta GPS di II^ Fascia per supplenze su posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado stabilisce invece quanto segue:



- il **Quadro A** assegna ai candidati un punteggio variabile in base al voto con cui il medesimo titolo è stato conseguito (PUNTO A.1) (v. Tabella in doc.);
- quanto al punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso, il **Quadro B** (punto B15) assegna punti 1 per ciascun *Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale* (massimo di tre titoli conseguiti in tre differenti anni accademici);
- con specifico riferimento, infine, ai titoli di servizio,

il **Quadro C1** della medesima Tabella A/8, assegna punteggio pari a 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio specifico (su posto sostegno nel grado di scuola prescelto), sino ad un massimo per ciascun anno scolastico di 12 punti per anno intero o equiparato ex art. 11, comma 14 della legge 124/1999 (v. Tabella in doc.);

il **Quadro C2** della suddetta Tabella assegna invece punteggio dimezzato per il servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado:  
“[...]

- a) *nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;*
- b) *nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;*
- c) *nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;*
- d) *nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi.”*

15. doverosamente premesso quanto sopra, si osserva:



16. dopo la cit. ordinanza ministeriale 60/2020, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 858 del 21.07.2020 che ha assegnato termini strettissimi per la presentazione telematica della (unica) domanda di inserimento nelle GPS, termini per giunta coincidenti con il periodo estivo durante il quale la maggioranza dei lavoratori (anche della scuola) è in vacanza e comunque in ferie (v. doc. 5);
17. la finestra temporale per l'inoltro delle domande è stata infatti individuata nell'arco temporale dalle ore 15,00 del giorno 22 luglio 2020 alle 23,59 del 06.08.2020 (v. doc.);
18. l'amministrazione, ai fini dell'inserimento delle domande e dell'assegnazione punteggio ai candidati, si è per giunta avvalsa di un software obsoleto ed inefficiente per i motivi che verranno meglio spiegati nel prosieguo della trattazione (v. in diritto);
19. non a caso, in estate, le organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione – Settore Scuola FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda, nel denunciare il grave malfunzionamento del sistema di gestione di inserimento delle domande di GPS ed i conseguenti gravi disservizi per centinaia di migliaia di docenti precari alle prese con la compilazione delle domande, hanno inutilmente chiesto l'immediato intervento per ripristinare il regolare funzionamento del software ed una proroga dei termini di scadenza previsti (v. doc. 7);
20. la suddetta richiesta di proroga fondava sul presupposto che trattandosi di procedura completamente nuova, adottata per giunta in tempi di pandemia da COVID 19, era estremamente difficile per le suddette OO.SS. approntare incontri e/o riunioni nell'ambito delle quali aiutare i docenti loro iscritti nella compilazione delle domande, viste anche le rilevate *defaillance* del sistema;
21. in questa cornice e negli strettissimi termini assegnati, la ricorrente ha presentato domanda:
- per l'inserimento nelle GPS di Roma – I^ Fascia per docenti di scuola primaria;
  - per l'inserimento nelle GPS di Roma – I^ Fascia per docenti di scuola primaria;
  - per l'inserimento nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di sostegno scuola primaria;
- allegando tutti gli estremi relativi ai servizi vantati sin dall'a.s. 2014/2015 (v. domanda in doc. 8);





22. ella, dunque, ha dato continuità alla sua risalente iscrizione nelle graduatorie di istituto per la scuola primaria chiedendo di iscriversi nelle neo costituite GPS e nelle graduatorie di istituto valide a decorrere dal corrente a.s. 2020/2021 (cfr. doc.);
23. quanto al titolo di accesso vantato e dichiarato dalla ricorrente in domanda ai fini dell'inserimento nelle GPS I^ Fascia di Roma per scuola dell'infanzia e scuola primaria, questo consiste in un diploma magistrale conseguito nel lontano 1983, con votazione 36/60, presso l'Istituto magistrale S.S. Preziosa Casal di Principe (Caserta), cui corrispondono complessivi punti 10 in base a quanto stabilito dalla Tabella valutazione titoli di cui all'allegato A/1 del D.M. 60/2020 ai punti A.1 e A.2 (cfr. doc. 4-c e 9);
24. lo stesso titolo di accesso vale invece soli punti 4 per le GPS II^ Fascia per docenti di sostegno, in base a quanto stabilito dalla Tabella valutazione titoli di cui all'allegato A/8 del D.M. 60/2020 al punto A (cfr. doc. 4-b e 9);
25. la docente ha anche allegato in domanda un diploma di perfezionamento universitario da 60 CFU conseguito nell'a.a. 2018/2019 presso l'Università per Stranieri *Dante Alighieri* di Reggio Calabria, cui corrispondono punti 1 in base a quanto stabilito dalla Tabella valutazione titoli di cui all'allegato A/1 del D.M. 60/2020 al punto B 22 (v. doc. 10);
26. quanto, infine, ai titoli di servizio posseduti e dichiarati in domanda dalla docente, perché utilmente valutabili ai fini del punteggio nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, gli stessi sono i seguenti (v. doc. 11):

***a) servizio specifico prestato su posto comune o sostegno nella scuola primaria***

***a.1 presso l'Istituto Comprensivo Statale Via Urbano IV Lariano:***

- a.s. 2015/2016: dal 13/04/2016 al 13/04/2016 e dal 29/04/2016 al 29/04/2016, per un totale di gg. 2 (v. certificato di servizio in doc.);

***a.2 presso l'Istituto Comprensivo Albano Laziale (Loc. Cecchina):***

- a.s. 2016/2017: dal 27/03/2017 al 06/04/2017 per un totale di gg. 11 (v. certificato di servizio in doc.);



a.3 presso l'Istituto Comprensivo Grottaferrata Falcone:

- a.s. 2014/2015: dal 07.05.2015 al 07.05.2015, per un totale di gg 1 (v. certificato di servizio in doc.);
- a.s. 2015/2016: dal 01.12.2015 al 04.12.2015; dal 08.01.2016 al 08.01.2016; dal 18.01.2016 al 22.01.2016; dal 12/02/2016 al 12/02/2016; dal 26/02/2016 al 26/02/2016; dal 01/03/2016 al 02/03/2016; dal 04/03/2016 al 04/03/2016; dal 11/03/2016 al 11/03/2016; dal 07/04/2016 al 07/04/2016; dal 22/04/2016 al 22/04/2016; per un totale di gg. 18 (v. certificato di servizio in doc.);
- a.s. 2016/2017: dal 26/10/2016 al 28/10/2016; dal 20/12/2016 al 20/12/2016, per un totale di gg. 4 (v. certificato di servizio in doc.);
- a.s. 2017/2018: dal 20/09/2017 al 23/10/2017, per un totale di gg 34 (v. certificato di servizio in doc.);
- a.s. 2018/2019: dal 17/09/2018 al 21/09/2018, per un totale di gg 5 (v. certificato di servizio in doc.);

a.4 presso l'Istituto comprensivo Marino Centro:

- a.s. 2014/2015: dal 04.02.2015 al 06.02.2015; dal 24.02.2015 al 27.02.2015, per un totale di gg. 7 (v. certificato di servizio in doc.);
- a.s. 2016/2017: dal 02.05.2017 al 10.05.2017; dal 11.05.2017 al 25.05.2017, per un totale di gg. 24 (v. certificato di servizio in doc.);
- a.s. 2019/2020: dal 19.09.2019 al 01.10.2019, per un totale di gg. 13 (v. certificato di servizio in doc.);

a.5 presso l'Istituto comprensivo di Santa Maria delle Mole:

- a.s. 2014/2015: dal 29.05.2015 al 29.05.2015, per un totale di gg. 1 (v. certificato di servizio in doc.);
- a.s. 2016/2017: dal 02.02.2017 al 09.02.2017; dal 20.02.2017 al 03.03.2017; dal



13.03.2017 al 16.03.2017; dal 07.04.2017 al 12.04.2017; dal 19.04.2017 al 21.04.2017; dal 26.04.2017 al 28.04.2017, per un totale di gg. 36 (v. certificato di servizio in doc.);

a.6 presso l'Istituto comprensivo Collodi di Albano Laziale:

- a.s. 2016/2017: dal 15.11.2016 al 02.12.2016; dal 06.12.2016 al 07.12.2016; dal 09.01.2017 al 09.01.2017; dal 31.01.2017 al 01.02.2017 per un totale di gg. 23 (v. certificato di servizio in doc.);

a.7 presso l'Istituto comprensivo Primo Levi di Frattocchie:

- a.s. 2014/2015: dal 04.03.2015 al 06.03.2015; dal 19.03.2015 al 29.03.2015; dal 13.05.2015 al 15.05.2015, per un totale di gg. 17 (v. certificato di servizio in doc.);

- a.s. 2015/2016: dal 23/10/2015 al 23/10/2015; dal 07/03/2016 al 08/03/2016; dal 04/04/2016 al 06/04/2016, per un totale di gg. 6 (v. certificato di servizio in doc.);

a.8 presso l'Istituto Comprensivo Antonio Gramsci di Albano Laziale:

- a.s. 2014/2015: dal 09/02/2015 al 09/02/2015; dal 04/06/2015 al 05/06/2015; dal 08/06/2015 al 08/06/2015, per un totale di gg. 4 (v. certificato di servizio in doc.);

- a.s. 2015/2016: dal 08/02/2016 al 08/02/2016; dal 14/03/2016 al 16/03/2016; dal 17/03/2016 al 17/03/2016; dal 21/03/2016 al 23/03/2016; dal 19/04/2016 al 19/04/2016, per un totale di gg. 10 (v. certificato di servizio in doc.);

- a.s. 2016/2017: dal 18/10/2016 al 20/10/2016; dal 03/11/2016 al 11/11/2016; dal 13/12/2016 al 16/12/2016; dal 21/12/2016 al 22/12/2016; dal 11/01/2017 al 13/01/2017; dal 07/03/2017 al 10/03/2017; dal 21/03/2017 al 24/03/2017, per un totale di gg. 41 (v. certificato di servizio in doc.);

a.9. presso l'Istituto Comprensivo Grottaferrata San Nilo:

- a.s. 2015/2016: dal 26/04/2016 al 26/04/2016; dal 03/05/2016 al 06/05/2016; dal 09/05/2016 al 06/06/2016; dal 07/06/2016 al 08/06/2016, per un totale di gg. 36 (v. certificato di servizio in doc.);



***b) servizio specifico prestato su posto comune scuola infanzia***

***b.1 presso l'Istituto Comprensivo Falcone Grottaferrata:***

- a.s. 2016/2017: dal 19.12.2016 al 19.12.2016, per un totale di gg. 1;
- a.s. 2016/2017: dal 17.03.2017 al 17.03.2017, per un totale di gg. 1;
- a.s. 2016/2017: dal 19.06.2017 al 20.06.2017, per un totale di gg. 2;

***c) servizio specifico prestato su posto sostegno scuola primaria***

***c.1 presso l'Istituto comprensivo Marino Centro:***

- a.s. 2018/2019: dal 24.09.2018 al 30.06.2019, per un totale di gg. 280;
- a.s. 2019/2020: dal 02.10.2019 al 30.06.2020, per un totale di gg. 273;

***c.2 presso l'Istituto comprensivo di Santa Maria delle Mole:***

- a.s. 2016/2017: dal 10.02.2017 al 17.02.2017, per un totale di gg. 8;

***c.3 presso l'Istituto comprensivo Collodi di Albano Laziale:***

- a.s. 2016/2017: dal 30.01.2017 al 30.01.2017; dal 14.06.2017 al 16.06.2017, per un totale di gg. 4;

***c.4. presso l'istituto comprensivo Antonio Gramsci di Albano Laziale:***

- a.s. 2014/2015: dal 29/01/2015 al 30/01/2015, per un totale di gg. 2;
- a.s. 2015/2016: dal 27/11/2015 al 27/11/2015, per un totale di gg. 1;
- a.s. 2016/2017: dal 16/01/2017 al 20/01/2017; dal 21/01/2017 al 27/01/2017, per un totale di gg. 12;

***c.5 presso l'Istituto comprensivo Primo Levi di Frattocchie:***

- a.s. 2017/2018: dal 24/10/2017 al 30/06/2018, per un totale di gg. 250



### riepilogo

Anno Scolastico	Numero complessivo Giorni di servizio	di cui		
		su posto EEEE (servizio specifico)	su posto ADEE (servizio specifico)	su posto AAAA (servizio specifico)
2014/2015	32	30	2	----
2015/2016	73	72	1	----
2016/2017	167	139	24	4
2017/2018	284	34	250	----
2018-2019	285	5	280	----
2019-2020	286	13	273	----

pari a complessivi 1.127 giorni di servizio, di cui:

- gg. 830 su posto sostegno nella scuola primaria, corrispondenti a mesi 27 e gg. 20 (equiparati mese intero);
- gg. 293 su posto comune scuola primaria, corrispondenti a mesi 9 e gg. 23 (equiparati mese intero);
- gg. 4 su posto comune scuola infanzia;

cui corrispondono punti 76 nelle GPS di I<sup>a</sup> fascia per scuola primaria, così calcolati:

n. 28 mesi di servizio su posto sostegno nella scuola primaria x 2 pt = 56

n. 10 mesi di servizio su posto comune – scuola primaria x 2 pt = 20

TOTALE PER SERVIZI = PT. 76

cui corrispondono punti 66 nelle GPS di II<sup>a</sup> fascia per scuola primaria – sostegno, così calcolati:

n. 28 mesi di servizio su posto sostegno – scuola primaria x 2 pt = 56



n. 10 mesi di servizio su posto comune nella scuola primaria x 1 pt = 10

TOTALE PER SERVIZI = PT. 66

27. dunque,

- in base alla Tabella A/1 allegata alla ordinanza ministeriale n. 60/2020 la ricorrente aveva ed ha diritto ad un **punteggio complessivo in GPS I^ Fascia di scuola primaria pari a 87**, di cui: punti 10 per titolo di accesso; punti 1 per titoli culturali; punti 76 per servizi specifici;

cui corrisponde **posizione ricompresa tra la n. 3.537 e la n. 3.737;**

- in base alla Tabella A/8 allegata alla ordinanza ministeriale n. 60/2020 la ricorrente aveva ed ha diritto ad un **punteggio complessivo in GPS II^ Fascia di scuola primaria – sostegno pari a 71**, di cui: punti 4 per titolo di accesso; punti 1 per titoli culturali; punti 66 per servizi specifici;

cui corrisponde **posizione ricompresa tra la n. 789 e la n. 803;**

28. tuttavia, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive pubblicate con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020, l'Ins. Ammutinato ha constatato:

- di essere presente nella GPS di Roma – I^ Fascia per scuola primaria – posto comune, nella posizione n. 5.152, corrispondente a punti 65,00, di cui: punti 10 per il titolo di accesso; punti 1 per titoli culturali e professionali; punti 54 per titoli di servizio (v. doc. 13-a);
- di essere presente nella GPS di Roma – II^ Fascia per scuola primaria – posto sostegno, nella posizione n. 1.152, corrispondente a punti 50,00, di cui: punti 4 per il titolo di accesso; punti 46 per titoli di servizio (v. doc. 13-b);

29. dunque, la ricorrente si è vista riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettante per i titoli di servizio;

30. con reclamo recapitato all'USR Lazio – ATP Roma in data 3 settembre 2020, l'istante ha



chiesto la rettifica del suo punteggio nelle GPS di I^ Fascia relative alla scuola primaria – posto comune (v. in doc. 14);

31. tale reclamo non ha avuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione scolastica convenuta né risulta esser stato comunque accolto e tutto questo nonostante la cit. ordinanza 60/2020 impegnasse quest'ultima a rivedere il punteggio nei casi di riscontrata difformità tra titoli vantati e titoli dichiarati (v. cit. art. 8 comma 6 secondo cui: ***“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”***);
32. dunque, nonostante la doverosa e compiuta allegazione, in domanda, di tutti i servizi svolti con l'amministrazione convenuta e con altre PA, la ricorrente si è vista riconoscere dall'Ufficio Scolastico Prov.le di Roma un punteggio del tutto erroneo sia nelle GPS di scuola primaria (posto comune) sia nelle GPS di scuola primaria (sostegno), punteggio che non è mutato neppure all'esito di apposito reclamo con il quale la docente aveva focalizzato sull'errore commesso dall'amministrazione nella fattispecie;
33. l'errore dell'amministrazione convenuta appare assolutamente inspiegabile a mente delle richiamate Tabelle valutazione titoli allegate all'ordinanza ministeriale 60/2020.
34. altrettanto inspiegabile è il motivo per il quale non si è provveduto alla successiva rettifica:
- nonostante l'amministrazione fosse da sempre a conoscenza dei servizi svolti dalla docente;
  - pur avendo la ricorrente specificato in domanda i nomi delle scuole statali presso le quali ciascun servizio dichiarato era stato svolto (v. in doc. 9-a);
  - pur avendo l'Ins. Ammutinato specificato in reclamo l'errore di cui si chiedeva la rettifica (v. doc. 14);
35. per i motivi che verranno illustrati in diritto, qualsivoglia eventuale l'errore commesso dalla ricorrente in sede di compilazione telematica della domanda, non giustificherebbe comunque l'operato dell'amministrazione convenuta che, nonostante l'avvenuta specifica indicazione di tutti i titoli utilmente valutabili e quantunque sollecitata dalla ricorrente alla rettifica in sede di reclamo, ha ommesso di rimettere mano al punteggio di quest'ultima nella GPS di Roma per



la scuola primaria, così violando, in primis, il cit. art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale 60/2020 (v. in diritto);

36. nel caso di specie, dunque, risulterebbe comunque risulta violato dall'amministrazione convenuta il cd *dovere del soccorso* (v. in diritto);
37. l'erroneo punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di Roma viola le disposizioni di legge vigenti ed arreca anche gravi danni a quest'ultima in termini di perdita di *chance* occupazionali, rispetto ai quali si riserva sin da ora separato giudizio;
38. la ricorrente non è nelle condizioni di poter convenire in giudizio gli eventuali controinteressati, attesa la ben nota indisponibilità dell'amministrazione scolastica convenuta, per propalate ragioni di privacy, a pubblicare i dati anagrafici e di residenza dei docent iscritti nelle varie graduatorie;
39. ad ogni modo, i potenziali controinteressati sono:

tutti i docenti inseriti nelle GPS di Roma – I^ Fascia di scuola primaria (posto comune) in posizione ricompresa tra la n. 3.537 (corrispondente a punti 87,00) e la n. 5.151 (corrispondente a punti 65) (v. graduatoria in doc.);

- tutti i docenti inseriti nelle GPS di Roma – II^ Fascia di scuola primaria - posto sostegno in posizione ricompresa tra la n. 789 (corrispondente a punti 71) e la n. 1.151 (corrispondente a punti 50) (v. GPS in doc.);

## IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE E DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 (ART. 8 CO. 6);
2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PA (ART. 97 COST.);
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO/DOVERE DEL SOCCORSO;

***a) Violazione dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, dell'Allegato A/1 – Tabella valutazione relativa ai titoli di valutabili per le graduatorie provinciali di I^ fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria e dell'Allegato A/8 – Tabella dei titoli***





***valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado***

Come dedotto e spiegato in premessa, la presente causa ha ad oggetto l'erroneo punteggio assegnato dall'amministrazione convenuta alla ricorrente in relazione ai servizi svolti da quest'ultima alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione.

Ebbene si è spiegato in premessa che in base alla legge, all'art. 97 Cost. alla O.M. 60/2020 ed alle allegate Tabelle di valutazione titoli di cui agli allegati A/1 e A/8, l'Ins. Ammutinato ha diritto:

- ad un **punteggio complessivo in GPS I^ Fascia di scuola primaria pari a 87**, di cui: punti 10 per titolo di accesso; punti 1 per titoli culturali; punti 76 per servizi specifici, cui corrisponde **posizione ricompresa tra la n. 3.537 e la n. 3.737**;
- in base alla Tabella A/8 allegata alla ordinanza ministeriale n. 60/2020 la ricorrente aveva ed ha diritto ad un **punteggio complessivo in GPS II^ Fascia di scuola primaria – sostegno pari a 71**, di cui: punti 4 per titolo di accesso; punti 1 per titoli culturali; punti 66 per servizi specifici, cui corrisponde **posizione ricompresa tra la n. 789 e la n. 803**;

\*\*\*\*\*

***b) in ogni caso: violazione art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e del principio del cd "dovere del soccorso"***

Quand'anche Codesto Ufficio dovesse ravvisare la sussistenza di errori nella compilazione della domanda amministrativa di inserimento nelle GPS di Roma da parte della lavoratrice, non potrà in ogni caso non rilevare l'applicabilità al caso di specie della cit. disposizione di cui all'art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020.

Nella denegata ipotesi, infatti, quello della ricorrente non potrebbe non configurarsi alla stregua di un mero errore materiale che, come tale, non giustificava affatto l'operato dell'amministrazione convenuta

Quest'ultima, infatti, nonostante:

- la piena conoscenza dei servizi svolti dalla ricorrente sin dal 2014, siccome valutati anche ai fini dello scorrimento nelle graduatorie di istituto in occasione delle varie sessioni dedicate agli aggiornamenti/inserimenti;
- l'avvenuta specificazione – in domanda – degli estremi delle scuole in cui la docente aveva



prestato servizio sino alla data di presentazione della stessa;

- l'avvenuta presentazione di apposito reclamo per la rettifica del punteggio assegnato da parte della docente

ha omesso di rimettere mano al punteggio di quest'ultima nelle GPS di Roma, così violando, *in primis*, il cit. art. 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale 60/2020, in base al quale: ***“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”***

ooo

Sotto distinto profilo ed in ogni caso, il combinato disposto degli artt. 97 Cost., 8 comma 6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e 6 della L. 241/90 imponeva al competente Ufficio Scolastico del Lazio di regolarizzare le eventuali dichiarazioni errate della ricorrente.

In proposito, si sottolinea ancora una volta come quest'ultima, anche in tale denegata eventualità, avrebbe in ogni caso sanato eventuali incompletezze e/o errori in virtù del reclamo inoltrato dopo la pubblicazione delle GPS di Roma all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – ATP Roma rispettivamente in data 3 e 27 settembre 2020, con i quali ella ha spiegato i suoi motivi di doglianza.

ooo

Ad ogni modo, nel caso di specie non ha inspiegabilmente trovato ingresso il ***“dovere di soccorso”***, pacificamente riconosciuto in tutti i casi di mera integrazione della documentazione incompleta.

E' infatti consolidato il principio in base al quale ***“... il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).***

Ed ancora: ***“Salvo che sia disposto diversamente, l'amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l'integrazione del documento, piuttosto che provvedere***



***all'esclusione dalla procedura selettiva" (ex multis v. Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, sentenza 23.01.2008 n° 503).***

Per giunta, l'art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) ***<<accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (...)>>;***

Ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa ***"... E' ... ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi) ...."*** (cit. sent Tar Lazio-Roma 503/2008)

D'altronde, come spiegato anche dal Tar Lazio in più recenti pronunce: ***"... A voler ragionare diversamente, tale caso rientrerebbe comunque tra quelli in cui una amministrazione vicina al cittadino, ragionando in senso sostanzialistico e non formalistico, quantomeno a seguito dell'istanza di revisione del punteggio .... Avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, attivando il c.d. "dovere di soccorso" previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l'invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la "par conditio" dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso (Cons. Stato Sez. V, 05-12-2012, n. 6248) visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto .... E che comunque, nel caso specifico, l'opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per, eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando***



***all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del punteggio.*** (da Tar Lazio – Sez. Terza Bis sent. 3467/2014 nel procedimento 8209/2012 RG).

Dunque, fermo quanto sopra neppure può validamente sostenersi, a difesa dell'amministrazione convenuta, che risultassero irrimediabilmente tardive le precisazioni rese dalla ricorrente rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che risultava ben possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione dell'istante con specifico riferimento alla valutazione dei titoli dichiarati, considerando anche le precisazioni rese con il reclamo in atti.

**Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi**, la ricorrente, in base alla legge, all'ordinanza ministeriale n. 60/2020 ed alle allegate Tabella A/1 e Tabella A/8, ha diritto ad un punteggio complessivo pari a 83 (di cui punti 10 per il titolo di accesso/abilitazione, punti 1 per titoli culturali e professionali nonché infine punti 72 per titoli di servizio) nelle GPS di Roma relative alla scuola primaria – posto comune e ad un punteggio complessivo pari a 70 (di cui punti 4 per il titolo di accesso/abilitazione, punti 1 per titoli culturali e professionali nonché infine punti 65 per titoli di servizio) nelle GPS di Roma II^ Fascia relative alla scuola primaria – posto sostegno.

---

**Tutto ciò premesso**, la ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa e previo annullamento degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti

- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio assegnatole nelle GPS di Roma – I^ Fascia per la scuola primaria, mediante valutazione piena (non dimidiata) del servizio specifico svolto su posto sostegno nella scuola primaria statale dall'a.s. 2015/2016;
- 2) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – I^ Fascia per docenti di scuola primaria, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 –



pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 65;

- 4) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento del DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 di pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali GPS di Roma – I fascia per docenti di scuola primaria;
- 5) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento di tutti gli atti e provvedimenti collegati e/o conseguenti alle GPS di Roma per la scuola primaria, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi gli atti e verbali contenenti la sua valutazione;
- 6) per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica convenuta – in solido, individualmente o pro quota – a rettificare il punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di Roma – I^ Fascia per la scuola primaria, mediante assegnazione di complessivi punti 87 e conseguente scorrimento nella corrispondente posizione a lei dovuta;
- 7) accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento della graduatoria provinciale per supplenze (GPS) di Roma – II^ Fascia per docenti di sostegno nella scuola primaria, valevole per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 – pubblicata con DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 – nella parte in cui la ricorrente vi risulta inserita con punteggio pari a 50,00;
- 8) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento del DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 di pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali GPS di Roma – II^ fascia scuola primaria - sostegno;
- 9) per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica convenuta – in solido, individualmente o pro quota – a rettificare il punteggio assegnato alla ricorrente nelle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di sostegno nella scuola primaria, mediante assegnazione di complessivi punti 71,00 e conseguente scorrimento nella corrispondente posizione a lei spettante;  
- spese e competenze rifuse e distratte;

**IN VIA ISTRUTTORIA**



Si chiede:

1. disporsi per la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, previa individuazione degli stessi mediante pubblicazione delle GPS di Roma – I^ Fascia per docenti di scuola primaria e delle GPS di Roma – II^ Fascia per docenti di scuola primaria – sostegno;
2. disporsi affinché la notifica del ricorso ai controinteressati a mezzo pubblici proclami, venga effettuata attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR ex art. 151 c.p.c.;
3. disporre l'acquisizione del fascicolo personale della ricorrente e dei suoi titoli valutabili;
4. se ritenuto del caso, ordinare al MIUR di riattivare le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo POLIS del Ministero al fine di consentire alla ricorrente di presentare nuova domanda telematica e dichiarare tutti i suoi titoli di servizio, ivi inclusi quelli non valutati;
5. disporsi CTU contabile per accertare l'esatto punteggio dovuto alla ricorrente nelle due graduatorie provinciali supplenze di Roma (EEEE e ADEE);

*Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [gianluca.magnani@oav.legalmail.it](mailto:gianluca.magnani@oav.legalmail.it)*

---

## **ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

Tanto premesso,

**SI FA ISTANZA**



Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

### AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

#### A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intimate;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i docenti attualmente inseriti nella seconda fascia GPS di Roma per le classi concorsuali della ricorrente;
5. l'indicazione del numero del Decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

#### B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI come risultanti dall'elenco dei candidati docenti inseriti nelle GPS pubblicate dall'Ambito Territoriale di Roma per le classi concorsuali indicate nella domanda di inserimento della ricorrente (EEEE e ADEE).

---

*Ai sensi del D.P.R. 115/2012, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente ha diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2022 – introdotto dal D.L. 98/2011 - essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF 2019 del suo nucleo familiare inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 7' del D.P.R. cit*

---



**SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:**

1. CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018;
2. a) domanda Eufrazia Ammutinato di inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/2017;  
  
b) domanda Eufrazia Ammutinato di inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2020/2022;  
  
c) stampa graduatorie di istituto I^ Fascia scuola infanzia alla data del 12.09.2017 estrapolata mediante la piattaforma telematica *Istanze on Line*;  
  
d) stampa graduatorie di istituto I^ Fascia scuola primaria alla data del 25.09.2018, estrapolata mediante la piattaforma telematica *Istanze on Line*;  
  
e) stampa interrogazione al SIDI da cui si evince il punteggio della ricorrente nelle vigenti graduatorie di istituto a.s. 2020/2021;
3. a) stralcio vigenti GAE di Roma per la scuola primaria da cui si evince punteggio e posizione con riserva della ricorrente;  
  
b) stralcio vigenti GAE di Roma per la scuola dell'infanzia da cui si evince punteggio e posizione con riserva della ricorrente;
4. a) ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 60/2020;  
  
b) Tabella valutazione titoli scuola primaria – sostegno – GPS II^ Fascia;  
  
c) Tabella valutazione titoli scuola primaria – GPS I^ Fascia;
5. decreto ministeriale 858 del 21 luglio 2020;
6. guida operativa Min. Istruzione alla compilazione delle domande;
7. lettera scritta dalle OO.SS. di comparto al Ministero dell'Istruzione in data 28.07.2020 per denunciare le inefficienze del sistema di gestione delle domande e per chiedere la proroga dei termini di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS;





8. a) domanda Eufrazia Ammutinato avente ad oggetto inserimento nelle GPS di Roma;  
b) dichiarazione servizi ai sensi dell'art. 145 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 145;
9. titolo di accesso del ricorrente all'insegnamento nella scuola primaria;
10. certificazioni titoli culturali e professionali della ricorrente (diploma di perfezionamento universitario da 60 CFU conseguito dalla ricorrente nell'a.a. 2018/2019 presso l'Università per Stranieri *Dante Alighieri* di Reggio Calabria);
11. contratti e certificati di servizio della ricorrente nella scuola statale in qualità di docente di scuola primaria e dell'infanzia;
12. certificazioni attestanti l'invalidità civile al 75% del coniuge della ricorrente Sig. Crescenzi Antonio;
13. a) GPS di Roma - I^ e II^ Fascia per la scuola primaria posto comune e posto sostegno;  
b) GPS di Roma - I^ e II^ Fascia per la scuola infanzia;  
c) DDG USR Lazio – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma n. 19374 del 2 settembre 2020 di pubblicazione delle suddette graduatorie provinciali GPS di Roma valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;
14. PEC reclamo Eufrazia Ammutinato del 3 settembre 2020;
15. Contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente con l'Istituto comprensivo Marino Centro per il corrente a.s. 2020/2021;

Albano Laziale, 27 gennaio 2021

Avv. Gianluca Magnani

